



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna”, del documento unico riepilogativo del disciplinare e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n.1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto D.M. 7 novembre 2012;

ESAMINATA la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia-Romagna, dal Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in Zola Predosa (BO), intesa ad ottenere la protezione della DOP dei vini "Emilia-Romagna", nel rispetto della procedura di cui al citato D.M. 7 novembre 2012;

VISTO il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla citata domanda di protezione;

ATTESO che la richiesta di protezione in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6 e 7, fatta eccezione per la tenuta della riunione di pubblico accertamento in loco di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del citato decreto, che non è stato possibile svolgere a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, per le motivazioni riportate nelle premesse alla proposta di disciplinare della DOP in questione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021. In particolare:

- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato D.M. 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della L. n. 238/2016, espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, sulla predetta richiesta di protezione della denominazione di origine controllata e della relativa proposta di disciplinare di produzione;
- la citata proposta di disciplinare, ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2021;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, sono state presentate, in data 4 marzo 2021, due istanze, rispettivamente dall'Azienda agricola Vallona Maurizio, con sede in Castello di Serravalle (BO) e dall'Azienda agricola Sandoni Virgilio, con sede in Valsamoggia (BO), con le quali sono state formulate delle osservazioni avverso la proposta di disciplinare in questione;
- le citate istanze sono state valutate e definite in apposite conferenze dei servizi in data 24 marzo 2021, conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 8, comma 2, del citato DM 7/11/2012, al termine delle quali il Ministero, d'intesa con il Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e con i rappresentanti della competente Regione Emilia-Romagna, hanno deciso di accogliere parzialmente le osservazioni presentate dalle citate aziende ricorrenti;
- il predetto parziale accoglimento delle osservazioni ha comportato l'aggiornamento della

descrizione dell'articolo 9 della proposta di disciplinare, relativa al legame con l'ambiente geografico, nonché della pertinente sezione del Documento Unico riepilogativo del disciplinare. In particolare:

- a) riguardo agli elementi orografici e pedoclimatici del territorio delimitato, la descrizione aggiornata è stata necessariamente rapportata all'area di produzione delimitata, che ricade nella parte centrale della Regione. In tale ambito sono state poste in evidenza le differenziazioni esistenti tra l'areale di collina e quello di pianura e la loro influenza sulla coltivazione del vitigno Pignoletto, che costituisce la base ampelografica dei vini disciplinati;
 - b) in merito ai fattori umani essenziali per il legame, la descrizione è stata relazionata alla zona di produzione delimitata dei vini DOC "Emilia Romagna" e non all'intero territorio regionale, evidenziando che l'uniformità di detti fattori è da riferire all'affermazione ed alla tradizionale coltivazione del vitigno Pignoletto in tale zona ed alle tecnologie di produzione dei relativi vini, con particolare riguardo ai vini frizzanti e spumanti;
- conformemente all'articolo 8, comma 3, del DM 7 novembre 2012, la proposta di disciplinare ed il relativo Documento Unico riepilogativo aggiornati, nei termini anzi descritti, sono stati trasmessi al soggetto richiedente (Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna), che a sua volta li ha restituiti per accettazione a questo Ministero in data 14 aprile 2021, debitamente firmati dal legale rappresentante;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all'esame della richiesta di protezione della DOC "Emilia-Romagna" e del relativo disciplinare di produzione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della DOP dei vini "Emilia-Romagna" e del relativo Documento Unico riepilogativo sul sito internet ufficiale del Ministero, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DM 7 novembre 2012, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di protezione in questione, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del Reg. UE n. 33/2019 ed agli articoli 2, 3 e 5 del Reg. UE n. 34/2019;

D I S P O N E

- 1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP dei vini "Emilia-Romagna" e del relativo Documento Unico riepilogativo;
- 2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di protezione della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 34/2019.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

A) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOP “EMILIA-ROMAGNA”.

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Emilia-Romagna” Pignoletto (categoria vino)

“Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante (categoria vino frizzante)

“Emilia-Romagna” Pignoletto spumante (categorie vino spumante, vino spumante di qualità);

“Emilia-Romagna” Pignoletto passito (categoria vino);

“Emilia-Romagna” Pignoletto vendemmia tardiva (categoria vino).

Articolo 2

Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pignoletto almeno per l’85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve della DOC “Emilia Romagna” comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni sotto indicati:

Provincia di Bologna:

Anzola dell’Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D’Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Monterezeno, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

Provincia di Modena:

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Provincia di Ravenna:
Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

Articolo 4 *Norme per la viticoltura*

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” devono essere quelle tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. I sestri di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l’irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” non deve essere superiore a 21 t/ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere del 9% vol.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” devono essere riportati nei limiti di cui al precedente comma purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte. Tale supero potrà essere impiegato per la produzione dei vini IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche.
6. Per la gestione della denominazione si applicano le vigenti disposizioni nazionali.

Articolo 5 *Norme per la vinificazione*

- 1 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna”, ivi comprese le operazioni di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, devono essere effettuate nella zona di cui all’art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nell’intero territorio amministrativo delle Province di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia.
3. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 del Reg. UE 2019/33, le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di vinificazione ed elaborazione di cui al comma 2, per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei

controlli.

4. Fatta eccezione per la tipologia “Emilia-Romagna” Pignoletto passito e vendemmia tardiva, la resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna”. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. Per le tipologie “Emilia-Romagna” Pignoletto passito e “Emilia-Romagna” Pignoletto vendemmia tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 9 t/ha, ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione del vino “Emilia-Romagna” in possesso dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per la tipologia “Emilia-Romagna” Pignoletto può essere destinato alla produzione delle diverse tipologie del vino “Emilia-Romagna”.

6. La vinificazione dell’uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” Pignoletto passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell’appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Emilia-Romagna” e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

7. La vinificazione dell’uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” vendemmia tardiva può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a surmaturazione sulla pianta o ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell’appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 60%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 65%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Emilia-Romagna” e potrà essere rivendicata a IGT. Oltre il 65% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

8. Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti sono eseguite in osservanza alle disposizioni previste dai regolamenti unionali e dalla legislazione nazionale per le categorie “vino spumante” e “vino spumante di qualità”.

9. È consentito l’arricchimento alla condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie fermo restando che i quantitativi impiegati non aumentino le rese massime di trasformazione di cui ai precedente comma 4.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna”, all’atto dell’immissione

al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Emilia-Romagna” Pignoletto

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, floreale, fine;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, fruttato, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, fruttato, armonico, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Emilia-Romagna” Pignoletto spumante (VS e VSQ)

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, fruttato, armonico, da brut nature a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Emilia-Romagna” Pignoletto passito

colore: giallo dorato tendente all’ambro con l’invecchiamento;

odore: fine, caratteristico, floreale, delicato;

sapore: da amabile a dolce, morbido, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

“Emilia-Romagna” Pignoletto vendemmia tardiva

colore: giallo dorato tendente all’ambro con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, floreale;

sapore: da amabile a dolce, fruttato, morbido, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui almeno 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

3. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini “Emilia-Romagna” può rilevare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezione” e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
2. Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola dell’imbottigliamento quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.
3. Nella designazione e presentazione dei vini “Emilia-Romagna” è consentito fare riferimento alle unità geografiche aggiuntive individuate nell’allegato A del presente disciplinare, ai sensi della art. 29, comma 4, della legge 238/2016. In tale allegato sono precisate le rispettive delimitazioni territoriali e le rese produttive massime dell’uva per ettaro.
4. Per i vini designati con la Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” è consentito l’uso della menzione “vigna” alle condizioni previste dalla normativa vigente.
5. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.
6. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” devono essere immessi al consumo utilizzando i seguenti contenitori:
 - per tutte le tipologie previste: bottiglie di vetro di forma tradizionale, esclusa la “dama”, fino alla capacità di litri 12,
 - per la sola tipologia “Emilia-Romagna” Pignoletto, senza alcun riferimento ad unità geografiche aggiuntive: contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri.
 - per le tipologie “Emilia-Romagna” Pignoletto e “Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante, entrambe senza alcun riferimento ad unità geografiche aggiuntive: fusti di acciaio inox o altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti per le capacità da litri 10 a litri 60.

Inoltre, in considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione del vino “Emilia-Romagna” Pignoletto, senza alcun riferimento ad unità geografiche aggiuntive, confezionato in contenitori non a tenuta di pressione della capacità da 10 a 60 litri.

2. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna” possono essere immessi al consumo utilizzando qualsiasi tipo di chiusura consentita, con esclusione del tappo a corona. Il tappo a vite deve essere a vestizione lunga.

Tuttavia, per il vino “Emilia-Romagna” Pignoletto frizzante sono ammesse anche le seguenti chiusure:

- tappo “a fungo” ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo “elastomero”), tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di copertura della chiusura di altezza non superiore a 7 cm;
- tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago;
- tappo a corona, unicamente per la versione prodotta tradizionalmente per rifermentazione in bottiglia.

Il vino “Emilia-Romagna” Pignoletto spumante deve essere confezionato utilizzando le chiusure previste delle norme dell’Unione europea e nazionali, con esclusione dei tappi con un contenuto in sughero inferiore al 51% in peso e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% in peso. Tuttavia per le bottiglie di capacità inferiore a 200 ml è consentito anche l’uso del tappo a vite, eventualmente con sovrattappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

“Emilia-Romagna” categorie: “vino” (1), “vino spumante” (4), “vino spumante di qualità” (5), “vino frizzante” (8).

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica relativa alla Denominazione di Origine Controllata “Emilia-Romagna”, interessa la parte centrale della regione Emilia-Romagna. La zona delimitata, che, a partire dall’estremità ovest, interessa tre province, ripartite quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico. Tale zona rappresenta caratteristiche ambientali diverse a seconda dell’altitudine, individuate, sinteticamente, con una divisione tra zona pianeggiante e zona collinare.

La pianura, con un’altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri s.l.m., occupa un’area continua, tra la valle del fiume Secchia e quella del torrente Sillaro interessando agli ampi fondovalle appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 metri s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici. Il rilievo appenninico interessa un’area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella zona sud est della regione esclusa dalla delimitazione.

Le quote variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 700 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori orografici locali, e dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la complessità dell’assetto geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la diversità del clima, della vegetazione, e dell’intervento umano.

A seconda della zona e della tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l’area meno vitata risulta quella dell’alto appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi.

Il regime delle temperature dell'area è caratterizzato da un'elevata variabilità, passando dal temperato sub continentale (più importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco. In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14–16°C.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le piovosità minime sono localizzati nell'area nord-orientale. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall'elevata umidità relativa dell'aria e dalle dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la piovosità aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2000 mm dell'alto Appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idro-climatico segue il medesimo andamento della piovosità con valori variabili da circa –400 mm della pianura più interna fino a raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori altitudini.

Tuttavia, dall'inizio degli anni Novanta la regione, come tutta l'Italia e l'Europa, ha subito un sensibile mutamento del proprio clima, con aumenti significativi delle temperature medie (+1,1 °C) ed estreme (in particolare durante la stagione estiva, + 2 °C) uniti a cambiamenti nei regimi stagionali e di intensità delle precipitazioni, vedendo una certa diminuzione delle stesse soprattutto in Appennino che in certe annate ha causato fenomeni di siccità e calo delle rese produttive dei vigneti.

In generale, le condizioni d'illuminazione e calore della zona geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, assicurano alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le sommatorie termiche più elevate si raggiungono in pianura con 2400 gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine.

Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono vini di elevato pregio. Più diffusa la viticoltura collinare nelle province di Bologna e Modena. Ad altitudini più elevate, dove il vigneto è più marginale, con suoli poco profondi, soggetti a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente favorevole vitigni a ciclo breve.

Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosità durante l'anno, mentre i fenomeni di siccità estiva, sono mitigati in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina, rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite. Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei pressi del confine tra la Provincia di Bologna e quella di Ferrara, la presenza di suoli deltilizi e della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilità idrica del suolo è contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo.

Il vitigno Pignoletto è per circa il 60% localizzato in pianura e il 38% in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini rispecchiano le due macrozone viticole della DOP “Emilia-Romagna”, perché la pianura produce vini più freschi e beverini, mentre la collina ha spesso vini più strutturati, eleganti e persistenti all'olfatto e al gusto.

Infatti, le differenti giaciture ed esposizioni dei terreni vitati, le diverse brezze notturne, i diversi sistemi di allevamento e le minori rese rispetto alla pianura, conferiscono alle uve di collina delle proprietà organolettiche superiori a quelle che si riscontrano in terreni pianeggianti.

In generale, comunque, la presenza di elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a

tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche organolettiche tipiche dei vini.

L'importanza della viticoltura di questa area viticola è comprovata dall'importante diffusione del vigneto all'interno dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettoltri di vino ottenuto da uve della varietà Pignoletto e commercializzato ogni anno nel mondo.

2) Fattori storici ed umani rilevanti per il legame

Quando i romani, circa due secoli prima della nascita di Cristo, sottomisero ed unificarono sotto il segno della lupa i territori dell'attuale Emilia-Romagna abitati dalle tribù dei galli boi, avevano probabilmente mille motivi per farlo, non esclusi quelli legati alle ricchezze agricole di tali zone. I filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli etruschi e sviluppato successivamente dai galli. Tale metodo infatti, lo si chiama "*arbustum gallicum*", particolarmente adatto alle terre basse e umide della pianura, ma poi diffusosi notevolmente nelle zone collinari. È accertato che da tali terreni, soprattutto quelli collinari posti a sud di Bononia, i nostri antenati latini producevano vini che li appassionavano moltissimo. Le terre dell'agro bononiense erano coltivate dai veterani di tante campagne militari in tutto il mondo allora conosciuto, per cui il vino era diffusamente bevuto e gustato; vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole e quindi non tanto apprezzato, poiché è risaputo che durante l'epoca imperiale era gradito il vino dolcissimo, speziato ed aromatizzato con innumerevoli essenze.

Riprendendo il cammino alla ricerca di tracce che ci possano condurre ai vini che oggi degustiamo, ci imbattiamo nelle biografie frutto dell'operosità di tali monaci-agresti che sono giunte fino ai giorni nostri, in cui si menzionano i notevoli impulsi dati per lo sviluppo della vite. I monaci si sparsero in tutte le regioni italiane e nel migrare verificarono che sulle colline bolognesi si produceva un buon vinello dorato e mordace, appunto frizzante.

OMNIA ALLA VINA IN BONITATE EXCEDIR - decisamente "... un vino superiore per bontà a tutti gli altri..." e bevuto non solo durante le pratiche liturgiche, ma anche con gioia alla tavola del nobile e del volgo.

I secoli che da allora sono trascorsi per giungere fino ai giorni nostri, sono stati indiscussi testimoni di innumerevoli vicende e citazioni riguardanti il vino ottenuto in questo territorio.

A testimonianza dell'antica coltivazione della vite sono state ritrovate antiche olle di conservazione del vino nella zona della località di Mercatello, posta al confine tra le località di Monteveglio e Castello di Serravalle dell'attuale Comune di Valsamoggia. Della vite coltivata sulle colline di Monteveglio, nelle adiacenze della monumentale Abbazia omonima, ne parla il documento risalente al 973 d.C. in cui il Vescovo di Bologna Alberto concedeva al Vescovo di Parma, insieme all'Abbazia stessa, circa trenta tornature di vigneti.

All'Alto Medioevo risalgono le testimonianze dei monaci-agresti nello sviluppo della vite: il monaco Donizone racconta che per tre mesi nel banchetto nuziale del marchese Bonifacio, padre di Matilde di Canossa si attingeva vino a due pozzi con secchie. Il giurista bolognese Odofredo (XIII secolo) ricorda che gli studenti in prossimità delle festività natalizie, erano soliti ripetere: "Andiamo a comprare il vino per l'estate (perciò bianco) a Castel del Vescovo (oggi Sasso Marconi)".

Di vigne su tutto l'arco collinare a sud di Bologna si ha menzione già sul finire dell'VIII secolo e sul finire del X si trovano vigne anche a Musiano, presso Pianoro, e poi a Iola, Oliveto, Monteveglio, Crespellano, San Lorenzo in Collina, Elle, Grizzana, Monte Cerere, dove prevaleva il vigneto specializzato a ceppo basso.

Nel 1250 la città di Bologna (ora capoluogo della regione Emilia-Romagna) ordina la costruzione della "Strada dei vini" per trasportare con sicurezza verso la città i vini ottenuti nelle colline a sud. Il fatto che le uve venissero portate a Bologna dalla collina indica come le

uve di pregio avessero origine pedecollinare. A questo periodo risalgono i primi estimi del comprensorio vitivinicolo. Nel 1300 Pier de' Crescenzi citava una trentina di tipologie di vini, prodotti in questa regione, tra le quali il Trebbiano, il "Pignuolo" (Pignoletto) e le Lambrusche.

Per secoli a Bologna la produzione e il commercio erano strettamente controllati: l'uva veniva pigiata sul posto e poi portata in città con grosse botti dette "castellate". Presso la curia di Sant'Ambrogio, l'attuale via de' Pignattari a fianco alla Basilica di San Petronio, particolari figure detti "brentatori" dovevano assaggiare il prodotto e certificare che non fosse adulterato o di scarsa qualità e quindi determinarne la quantità tramite apposite misure vinarie (la "quartarola" e i suoi sottomultipli). Le tecniche enologiche resero sempre migliore la produzione dei vini fino a quando persino Agostino Gallo ne "Le venti giornate dell'agricoltura" del 1567, sollecitava di piantare le uve pignole, per la notevole produzione che ne favoriva il commercio e perché ricercate. Medico e botanico di Papa Sisto V, il Bacci, nel personale trattato del 1596 "De naturalis vinarium istoria de vitis italiane", asseriva le "...rare et optime..." qualità intrinseche delle uve pignole.

A metà del Seicento il marchese bolognese Vincenzo Tanara, autore del trattato di agronomia "Economia del Cittadino in Villa" (1644), riporta che i nobili bolognesi amavano i vini toscani e francesi ma anche l'Albana e il Trebbiano. Anche Soderini, noto agronomo fiorentino, ne confermava le caratteristiche mentre il Trinci - 1726 - illustrò le peculiarità che ora si riscontrano nell'odierno vino Pignoletto.

Ulteriori conferme sono riportate nel "Bullettino Ampelografico" del 1881, in cui è nominata l'uva coltivata nelle colline poste a sud di Bologna, la cui somiglianza con l'attuale Pignoletto è stupefacente.

Più recentemente l'articolo "La Viticoltura del bolognese" di Mario Grilli su la Mercanzia nel 1970 emerge il valore enologico e commerciale del prodotto ottenuto nell'area dei comuni della media pianura del Reno. In quella zona i vigneti di Montuni, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco emergeva un cosiddetto "clone di Riesling", con il nome di Alioncino2. In seguito alle ricerche effettuate da Faccioli e Marangoni dell'Università di Bologna, il "clone di Riesling" o Pignolo o Pignolino o Alioncina o Alioncino2 fu classificato come vitigno autonomo e denominato Pignoletto Bolognese con la pubblicazione su "La Mercanzia" n. 2 del 1978 e poi sulla Rivista di Viticoltura e di Enologia di Conegliano n.8, sempre nel 1978.

Da questa ricerca, commissionata dalla Regione Emilia-Romagna proprio per affrancarlo dalle erronee denominazioni di Pinot bianco o Riesling Italico, risulta che esso è diffuso da oltre un secolo nella pianura bolognese nei terreni di proprietà dei Principi Hercolani presso Bentovoglio, maritato all'olmo nelle tradizionali alberate bolognesi.

Oggi nelle terre che furono degli Hercolani e dei Bentivoglio la coltura di questo vitigno è molto diffusa e si è estesa, anche oltre i confini provinciali, nelle province di Modena e Ravenna, ed è tuttora in espansione.

Con il passare dei secoli l'operato dell'uomo ha inciso profondamente nella coltivazione della vite e nella produzione dei vini.

I viticoltori hanno affinato le tecniche agronomiche di allevamento basate sulla regimazione delle acque nei terreni di pianura, dapprima attraverso le tradizionali "alberate" che delimitavano gli appezzamenti ben drenati da fossi perimetrali, mentre in collina la coltivazione della vite è da sempre basata su vigneti specializzati.

Al riguardo è essenziale la presenza dei Consorzi di bonifica (Consorzio Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale) che garantiscono la regimazione delle acque e la loro distribuzione nel territorio.

Le forme d'allevamento e i sestri d'impianto dei vigneti si sono storicamente evoluti nella zona a seguito dell'attività e delle sperimentazioni dei viticoltori e sono volti a contenere le rese di uva per ettaro ed ottenere le qualità desiderata tenendo conto delle caratteristiche all'ambiente pedoclimatico favorevole per un naturale accrescimento della vite.

I viticoltori, nel tempo, hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli.

Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il GDC, il guyot, il sylvoz. La densità d'impianto varia dai 2500 - 3000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura ai 3000 - 4000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e collinari del basso-medio Appennino associati a calanchi.

Anche la produzione enologica del territorio e le pratiche di elaborazione dei vini si sono evolute nel tempo e fanno riferimento alla tradizione consolidata nella zona di produzione. In particolare, l'Emilia-Romagna, con riferimento alle province che ricadono nell'area di produzione – Bologna, Modena e Ravenna – è notoriamente zona di vini frizzanti e spumanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna molti vini di pianura e di collina. L'elaborazione dei vini frizzanti veniva effettuata mediante rifermentazione in bottiglia fino agli anni '70 del secolo scorso per poi evolversi con l'utilizzo di moderne autoclavi secondo il metodo Martinotti-Charmat.

La produzione dei vini spumanti è la naturale evoluzione della versione frizzante sfruttando l'esperienza acquisita nel tempo nella produzione dei vini frizzanti.

Tuttavia, rimane attuale la tradizionale produzione dei vini frizzanti e vini spumanti mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia.

“Emilia-Romagna” categorie: “vino spumante” (4), “vino spumante di qualità” (5), “vino frizzante” (8).

Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini "Emilia-Romagna" nella categoria “vino frizzante” costituiscono la tipologia di maggiore produzione e rispecchiano la tradizione emiliano-romagnola che è incentrata sulla preparazione di vini frizzanti, mentre le tipologie nelle categorie “vino spumante” e “vino spumante di qualità” sono meno prodotte, ma in forte crescita nell'ultimo decennio.

Questi vini si presentano di colore giallo paglierino di tonalità più o meno intensa con sfumature dorate e a volte verdognole.

All'olfatto propongono sentori freschi e floreali di fiori bianchi (biancospino, mughetto, gelsomino) caratteristici della varietà.

Il gusto è mediamente aromatico, fruttato di frutta bianca poco matura (mela) ed una apprezzabile acidità. Sovente il finale è amarognolo, qualità che deriva dai terreni locali spesso ricchi di argille e arenarie e rivela la stretta relazione con il territorio.

Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità/le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini frizzanti e dei vini spumanti, vini spumanti di qualità sopra descritte sono il risultato delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima continentale e sufficientemente ventilato e da terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo che determinano una disponibilità idrica adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli concorrono a mantenere

il patrimonio aromatico ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini. Inoltre, i viticoltori con l'esperienza hanno affinato tecniche di conduzione dei vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le variabilità della disponibilità idrica che si sono verificate nell'ultimo decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche, tenendo in considerazione l'esigenza di effettuare la successiva elaborazione per la produzione di vini frizzanti e vini spumanti, vini spumanti di qualità che siano in possesso di contenuto acido adeguato. Dunque, la competenza del viticoltore locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutto questo è essenziale per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite di vini da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini frizzanti o vini spumanti, vini spumanti di qualità che presentino le proprietà organolettiche tipiche della varietà Pignoletto. Inoltre, l'elaborazione dei vini frizzanti e vini spumanti, vini spumanti di qualità "Emilia-Romagna" rappresentano il risultato dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che, partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino al secolo scorso, si è poi evoluta verso l'elaborazione in autoclave. Ciò ha contribuito a rendere più efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei vini, migliorando così il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Tutto ciò permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini.

Con l'esperienza maturata in questi ultimi decenni nell'elaborazioni in grandi recipienti secondo le più moderne tecniche enologiche, recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione secolare del territorio

In conclusione, le caratteristiche di unicità e di tipicità dei vini "Emilia-Romagna" frizzanti e spumanti elaborati nella zona di vinificazione della DOC sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche del vitigno, del territorio e del lavoro dell'esperienza dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza complessiva dei vini.

"Emilia-Romagna" categoria: "vino" (1).

Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini "Emilia-Romagna" nella categoria "vino" sono prodotti prevalentemente nell'area collinare della zona di produzione che per caratteristiche pedo-climatiche è più vocata alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri più elevato e una acidità meno pronunciata. Inoltre, nell'ultimo decennio è stata riscontrata la vocazione delle uve della varietà Pignoletto all'appassimento o alla surmaturazione sulla pianta per produrre le versioni "passito" e "vendemmia tardiva".

I vini "Emilia-Romagna" nella categoria "vino" si presentano di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli caratteristici della varietà Pignoletto.

Il profumo è delicato di fiori bianchi (biancospino, mughetto, gelsomino) e talvolta note di mandorla e peperone giallo.

Al sapore si presenta fruttato di frutta gialla matura (pera e mela) con contenuta acidità e giusta aromaticità, spesso con sentori amarognoli e una percettibile mineralità; tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del territorio ricco di argille e arenarie.

Nelle versioni "passito" e "vendemmia tardiva", il colore è giallo dorato, anche carico, tendente all'ambrato.

All'olfatto rivelano profumi intensi floreali delicati di fiori bianchi e fruttati di frutta gialla matura

Al gusto si presentano vini amabili o dolci, caldi, di alta alcolicità totale e moderata acidità, armonici e vellutati dove il finale amarognolo viene annullato dall'appassimento o surmaturazione delle uve.

Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Le peculiarità dei vini “Emilia-Romagna” sono il risultato delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima continentale e sufficientemente ventilato e da terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo che determinano una disponibilità idrica adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli e l'ottimale esposizione dei vigneti nei versanti collinari concorrono a mantenere il patrimonio aromatico dell'uva e ad assicurare una notevole capacità di accumulo degli zuccheri.

Inoltre, i viticoltori con l'esperienza hanno affinato tecniche di conduzione dei vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le variabilità della disponibilità idrica che si sono verificate nell'ultimo decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche.

Le versioni “passito” e “vendemmia tardiva” sono vini ottenuti con le tecniche dell'appassimento o della surmaturazione sulla pianta che, unite all'origine geografica, determinano le peculiarità dei prodotti.

Per questi vini vengono destinate le uve dei versanti meglio esposti, in vicinanza di corsi d'acqua che garantiscono un'umidità costante, soprattutto nelle ore notturne, e favoriscono lo sviluppo della muffa nobile determinando le condizioni ottimali per la produzione di vini ottenuti da uve bottrizzate.

Per il metodo dell'appassimento la raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori adatti a sostenere il periodo di appassimento, i quali vengono collocati in apposite cassette. Per la raccolta risulta importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L'uva intatta viene conservata in ambienti ben areati, controllandone periodicamente lo stato di sanità per alcuni mesi.

In caso di surmaturazione sulla pianta, la raccolta delle uve viene ritardata fino al loro naturale appassimento che richiede grande attenzione da parte del viticoltore.

Anche le fasi successive all'appassimento la pigiatura, la fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione e l'affinamento in bottiglia richiedono ai produttori la massima esperienza ed impegno.

Dunque, la competenza del viticoltore locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutto questo è essenziale per ottenere uve idonee alla costituzione dei vini che valorizzino le proprietà organolettiche tipiche della varietà Pignoletto.

Anche l'esperienza enologica acquisita dai produttori influisce sulle caratteristiche dei vini fino all'entrata delle uve in cantina ed alle operazioni di vinificazione, che sono essenziali per mantenere le loro peculiarità organolettiche e ottenere così vini armonici con le tipiche note floreali che costituiscono lo stile distintivo dei vini della zona geografica delimitata «Emilia-Romagna».

Per rispettare le specifiche caratteristiche organolettiche delle uve Pignoletto, nel processo di

vinificazione i cicli di pressatura delle uve, nonché la temperatura e la durata delle fermentazioni sono sapientemente stabiliti e finalizzati all'ottenimento dei vini aventi le descritte caratteristiche. In particolare, la caratterizzazione organolettica dei vini "Emilia-Romagna", consolidata nel territorio e riconosciuta dal consumatore, si basa sulla piacevolezza olfattiva e quindi sull'eleganza complessiva; ciò è il risultato dell'interazione tra i citati fattori ambientali ed il complesso dei fattori umani, come conseguenza dell'esperienza e della cultura maturate nel tempo dagli operatori vitivinicoli.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24 – 00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

mail: info@valoritalia.it;

website www.valoritalia.it.

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della Legge 12/12/2016 n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 20, par. 1, del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

ALLEGATO 1

Elenco unità geografiche aggiuntive:

- "Colli di Imola", con la seguente delimitazione:
in Provincia di Bologna, gli interi territori amministrativi dei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e la parte collinare dei territori amministrativi dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia il cui limite a nord è delimitato dalla strada statale n. 9 "Emilia".
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui al presente punto, non deve essere superiore a 15 t/ha, ferma restando la possibilità, nelle annate favorevoli, di un supero di produzione non superiore al 20% le cui uve potranno essere rivendicate alla DOC Emilia-Romagna senza indicazione della Unità Geografica Aggiuntiva.
- "Modena", con la seguente delimitazione:
l'intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia di Modena indicati all'articolo 3.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui al presente punto, non deve essere superiore a 18 t/ha, ferma

restando la possibilità, nelle annate favorevoli, di un supero di produzione non superiore al 20% le cui uve potranno essere rivendicate alla DOC Emilia-Romagna senza indicazione della Unità Geografica Aggiuntiva nel rispetto del limite previsto dall'articolo 4, 4. L'eventuale uva eccedente tale limite potrà essere impiegato per la produzione dei vini IGT di ricaduta.

- “Reno”, con la seguente delimitazione:
 - in Provincia di Bologna comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, nonché le località Bazzano e Crespellano nel comune di Valsamoggia.
 - in Provincia di Modena comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto.
- La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui al presente punto, non deve essere superiore a 18 t/ha, ferma restando la possibilità, nelle annate favorevoli, di un supero di produzione non superiore al 20% le cui uve potranno essere rivendicate alla DOC Emilia-Romagna senza indicazione della Unità Geografica Aggiuntiva nel rispetto del limite previsto dall'articolo 4, 4. L'eventuale uva eccedente tale limite potrà essere impiegato per la produzione dei vini IGT di ricaduta.

B) PROPOSTA DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE

1. DENOMINAZIONE E TIPO

Nome/i da registrare

Emilia-Romagna (it)

2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP – Denominazione di origine protetta

3. CATEGORIE DI PRODOTTI VINICOLI

1. Vino
4. Vino Spumante
5. Vino Spumante di qualità
8. Vino Frizzante

4. DESCRIZIONE DEI VINI

«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante – Categoria: «Vino frizzante»

Caratteristiche organolettiche
spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico; sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, fruttato, armonico, talvolta leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol estratto non riduttore minimo: 14 g/l

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,0 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante – Categoria: «Vino spumante»

Breve descrizione testuale

spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico; sapore: sapido, caratteristico, fruttato, armonico, da brut nature a dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol estratto non riduttore minimo: 14 g/l

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,0 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante – Categoria: «Vino spumante di qualità»

Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, floreale, leggermente aromatico; sapore: sapido, caratteristico, fruttato, armonico, da brut nature a dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol estratto non riduttore minimo: 14 g/l

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,0 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

«Emilia-Romagna» Pignoletto – Categoria: «Vino»

Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli; odore: caratteristico, floreale, fine; sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, fruttato, armonico, talvolta leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol

estratto non riduttore minimo: 14 g/l

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,0 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

«Emilia-Romagna» Pignoletto passito – Categoria: «Vino»

Breve descrizione testuale
colore: giallo dorato tendente all'ambrato con l'invecchiamento; odore: fine, caratteristico, delicato; sapore: da amabile a dolce, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	12
Acidità totale minima (g/l)	4,0 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

«Emilia-Romagna» Pignoletto vendemmia tardiva – Categoria: «Vino»

Breve descrizione testuale
colore: giallo dorato tendente all'ambrato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: da amabile a dolce, morbido, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol; estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo	

(% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	12
Acidità totale minima (g/l)	4,0 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE

a. Pratiche enologiche essenziali

Tipo di pratica enologica:	elaborazione vini frizzanti
Descrizione della pratica:	
I vini vengono sottoposti ad elaborazione per mezzo di seconda fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat), è tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia. In caso di rifermentazione in bottiglia è obbligatorio indicare in etichetta “rifermentazione in bottiglia” ed il vino può presentare una velatura causata dai residui di fermentazione.	

Tipo di pratica enologica:	elaborazione vini spumanti/vini spumanti di qualità
Descrizione della pratica:	
I vini vengono sottoposti a spumantizzazione per mezzo di seconda fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat), è tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia (Metodo Classico) secondo le norme U.E..	

Tipo di pratica enologica:	produzione tipologia “vino passito”
Descrizione della pratica:	
La vinificazione dell’uve destinate alla produzione del vino passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, o avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell’appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol, senza alcun arricchimento, e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%.	

Tipo di pratica enologica:	produzione tipologia “vendemmia tardiva”
Descrizione della pratica:	
La vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia “vendemmia tardiva” può avvenire solo dopo che le stesse siano state surmaturate sulla pianta o sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al momento della vinificazione le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol, e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 60%.	

b. Rese massime

“Emilia-Romagna” Pignoletto, Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante

Resa massima:
147 ettolitri per ettaro

b. Rese massime

“Emilia-Romagna” Pignoletto passito

Resa massima:
45 ettolitri per ettaro

b. Rese massime

“Emilia-Romagna” vendemmia tardiva

Resa massima:
54 ettolitri per ettaro

b. Rese massime

Unità Geografica aggiuntiva: “Colli d’Imola”: Pignoletto, Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante

Resa massima:
105 ettolitri per ettaro

b. Rese massime

Unità geografica aggiuntiva “Modena” e “Reno”: Pignoletto, Pignoletto frizzante e Pignoletto spumante

Resa massima:
126 ettolitri per ettaro

6. ZONA DELIMITATA

A) La zona delimitata di produzione dei vini DOP “Emilia-Romagna” ricade nelle province di Bologna, Modena e Ravenna e comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni sotto indicati:

Provincia di Bologna: Anzola dell’Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D’Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Granarolo dell’Emilia, Imola, Loiano, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Montereenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;

Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca;

Provincia di Ravenna: Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

- B) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini DOP “Emilia-Romagna” recanti il riferimento ad una unità geografica più piccola, della zona che è alla base della denominazione, è delimitata come segue per le rispettive unità geografiche:

Unità geografica “Colli di Imola”:

la zona di produzione comprende, in Provincia di Bologna, l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese ed la parte collinare dei territori amministrativi dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia il cui limite a nord è delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”;

Unità geografica “Modena”:

la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Unità geografica aggiuntiva “Reno”:

la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, nonché le località Crespellano e Bazzano del Comune di Valsamoggia.

7. VITIGNI PRINCIPALI

PIGNOLETTO B.

8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

«Emilia-Romagna» - categorie: **Vino frizzante, Vino spumante, Vino spumante di**

qualità, Vino

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica di produzione della DOP dei vini “Emilia-Romagna” interessa la parte centrale della omonima regione, ricadendo nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna. Tale zona rappresenta caratteristiche diverse in base all’altitudine, individuate sinteticamente mediante una divisione tra zona pianeggiante e zona collinare.

La pianura, con un’altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri s.l.m., occupa un’area continua tra la valle del fiume Secchia e quella del torrente Sillaro, interessando gli ampi fondovalle, fino a quote anche di 150 metri s.l.m. Il rilievo interessa un’area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa un’area pedemontana di transizione. Il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 700 metri.

Dal punto di vista pedologico predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori orografici locali. I terreni coltivati sono prevalentemente subalcalini o alcalini, profondi ed a tessitura fine o moderatamente fine.

Il regime delle temperature è contraddistinto da una certa variabilità, in relazione all’altitudine degli ambienti, passando dal temperato sub-continentale nell’area collinare (più importante per l’area vitata) al temperato fresco in alta collina. In pianura il clima assume caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14–16°C e indice di Winkler a 2400 gradi, mantenendosi sufficientemente ventilato. Le condizioni d’illuminazione e calore della zona assicurano quindi alle uve di raggiungere un ottimale grado di maturazione.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Nel periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate dall’elevata umidità relativa dell’aria, dalle dotazioni idriche superficiali, dai terreni profondi, nonché da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina.

Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l’intera area geografica della DOP “Emilia Romagna” particolarmente vocata alla viticoltura.

Fattori storici ed umani rilevanti per il legame

Già ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell’area geografica interessata dalla DOP “Emilia-Romagna, quando i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l’uso introdotto dagli Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le terre dell’agro *bononiense* (agro bolognese) erano coltivate dai veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole.

Con il passare dei secoli e fino ad oggi, l’operato dell’uomo ha inciso profondamente nelle tecniche di coltivazione della vite e nella produzione dei vini nella zona geografica delimitata ed essenziale è stato il contributo della ricerca scientifica e l’evoluzione della tecnica viticola ed enologica.

Nel frattempo, anche grazie all’opera dei Consorzi di bonifica che tuttora garantiscono la regimazione delle acque e la loro distribuzione nel territorio interessato, i viticoltori hanno affinato le tecniche agronomiche e di allevamento della vite, evolvendo dalle tradizionali “alberate” a forme d’allevamento a filari (cordone permanente con tralci ricadenti) e sestri d’impianto dei vigneti volti a contenere le rese di uva per ettaro e migliorare la qualità dei vini. Anche le tecniche enologiche si sono evolute nel tempo, in particolare per salvaguardare e migliorare la tradizionale produzione dei vini frizzanti e spumanti in Emilia-Romagna, affiancando al metodo della rifermentazione in bottiglia l’utilizzo di moderne autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat.

«Emilia-Romagna» - categorie: Vino frizzante, Vino spumante, Vino spumante di qualità
Legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico.

Le caratteristiche chimico-organolettiche dei vini frizzanti, dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità sono il risultato delle condizioni pedo-climatiche della zona di produzione

combinata con i fattori umani, che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. In particolare, l'ambiente geografico caratterizzato da un clima continentale o sub-continentale sufficientemente ventilato, da terreni di origine alluvionale, ricchi di ciottoli e limo, ben drenanti con disponibilità idrica adeguata e dalle escursioni termiche notte-giorno nel periodo estivo, consente una ottimale maturazione dei grappoli ed il mantenimento del patrimonio aromatico ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini.

I vini "Emilia-Romagna" frizzanti e spumanti sono prodotti prevalentemente nell'area di pianura e pedecollinare della zona di produzione che, per caratteristiche pedo-climatiche, è più vocata alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri moderato e una acidità pronunciata.

La presenza di fiumi e torrenti, che scendono dagli Appennini, rendono i terreni di questa zona freschi e non soggetti a carenze idriche permettendo, pertanto, sistemi di coltivazione più intensivi e rese per ettaro maggiori. Questa situazione permette l'elaborazione di vini frizzanti e spumanti che pur non avendo gradazioni alcoliche eccessive mantengono una buona acidità, caratteristica intrinseca di questa uva.

Il gusto di questi vini è mediamente aromatico, fruttato con una apprezzabile acidità e giusta aromaticità, spesso con sentori amarognoli, tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del territorio ricco di argille e arenarie.

La competenza del viticoltore locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. I viticoltori attuano queste tecniche di conduzione dei vigneti al fine di ottenere uve di ottima qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche, ottenendo come risultato vini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità in possesso di contenuto acido adeguato.

La presa di spuma per ottenere vini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità è la pratica enologica di elaborazione dei vini maggiormente rappresentativa del territorio. In Emilia-Romagna, patria dei vini frizzanti, la pratica della presa di spuma è frutto della lunga tradizione locale che si è evoluta nel tempo ed è caratteristica comune in tutte le Province della zona delimitata, sia per i vini di pianura che quelli di collina.

In questo contesto i vini frizzanti, i vini spumanti, e i vini spumanti di qualità "Emilia-Romagna" rappresentano il risultato dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che, partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino al secolo scorso, si è poi evoluta negli ultimi 40 anni verso l'elaborazione in autoclave. Ciò ha contribuito a rendere più efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei vini, migliorando così il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Tutto ciò permette di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve, e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini Pignoletto.

Recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione secolare del territorio.

Pertanto, le caratteristiche di unicità e di tipicità dei vini "Emilia-Romagna" frizzanti e spumanti elaborati nella zona di vinificazione sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche del vitigno e del territorio in relazione al lavoro e all'esperienza dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza complessiva dei vini.

«Emilia-Romagna» - categoria: Vino

Legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.

La versione tranquilla è ottenuta maggiormente dai vigneti della fascia collinare, con rese per ettaro più basse. Per l'incidenza delle caratteristiche pedo-climatiche, le uve hanno un

contenuto in zuccheri più elevato e una acidità meno pronunciata. Gli sbalzi di temperatura caratteristici delle vallate a sud della via Emilia permettono sviluppi di profumi più accentuati ed una percettibile mineralità. Il profumo è delicato di fiori bianchi e mediamente aromatico.

L'ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da un clima continentale ma sufficientemente ventilato; i terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo determinano una disponibilità idrica adeguata, tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Insieme alle escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli e all'ottimale esposizione dei vigneti nei versanti collinari, tutto ciò concorre a mantenere il patrimonio aromatico dell'uva e ad assicurare una notevole capacità di accumulo degli zuccheri, influenzando le caratteristiche dei vini.

Anche in questo caso la competenza del viticoltore locale risulta determinante. I viticoltori hanno perfezionato le tecniche di conduzione dei vigneti per ridurre gli effetti degli eccessi di calore e della variabilità delle risorse idriche che si sono evidenziate nell'ultimo decennio, allo scopo di ottenere uve della migliore qualità e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche. Ciò è essenziale per ottenere uve di ottima qualità che valorizzino le proprietà organolettiche del vino.

Infine, per rispettare le specifiche caratteristiche organolettiche delle uve Pignoletto, nel processo di vinificazione, i cicli di pressatura delle uve, nonché la temperatura e la durata delle fermentazioni, sono sapientemente stabiliti e finalizzati all'ottenimento dei vini aventi le descritte caratteristiche, completando il risultato dell'interazione tra i citati fattori ambientali ed il complesso dei fattori umani, come conseguenza dell'esperienza e della cultura maturate nel tempo dagli operatori vitivinicoli.

Le versioni "passito" e "vendemmia tardiva" sono vini ottenuti con le tecniche dell'appassimento o della surmaturazione sulla pianta che, unite all'origine geografica, determinano le peculiarità dei prodotti.

Dai versanti più esposti a sud, e quindi più irradiati dalla luce del sole, e quando le caratteristiche meteorologiche dell'annata lo permettono, l'uva pignoletto può essere lasciata passare in pianta o in fruttajo per ottenerne un vino passito o da vendemmia tardiva. Nei versanti meglio esposti, in presenza in vicinanza di corsi d'acqua che garantiscono un'umidità costante, soprattutto nelle ore notturne, e favoriscono lo sviluppo della muffa nobile si verificano le condizioni ottimali per la produzione di vini ottenuti da uve bottrizzate.

Queste condizioni conferiscono ai vini le caratteristiche specifiche, come i profumi intensi floreali delicati di fiori bianchi e fruttati di frutta gialla matura e il gusto amabile o dolce, caldo, di alta alcolicità totale e moderata acidità, armonico e vellutato dove il finale amarognolo viene annullato dall'appassimento o surmaturazione delle uve.

Per il metodo dell'appassimento la raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori adatti a sostenere il periodo di appassimento. Per la raccolta, risulta importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L'uva intatta viene conservata in ambienti ben areati, controllandone periodicamente lo stato di sanità fino alla pigiatura.

In caso di surmaturazione sulla pianta, la raccolta delle uve viene ritardata fino al loro naturale appassimento che richiede grande attenzione da parte del viticoltore.

Anche le fasi successive all'appassimento, la pigiatura, la fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione e l'affinamento in bottiglia richiedono ai produttori la massima esperienza ed impegno.

9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI

Deroga alla vinificazione ed elaborazione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

Conformemente alla deroga prevista dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a) e b), del Regolamento UE n. 2019/33, le operazioni di vinificazione delle uve, ivi compresa la presa di spuma delle categorie vino frizzante e vino spumante/vino spumante di qualità, possono essere effettuate, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, anche in stabilimenti situati nelle immediate vicinanze (intero territorio amministrativo della provincia di Bologna) e nelle unità amministrative limitrofe (intero territorio amministrativo delle province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Reggio Emilia).

Ciò per tenere conto delle situazioni tradizionali e consolidate di produzione da parte di operatori ricadenti in detti territori.

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

Conformemente all'articolo 4, par. 2 del Reg. UE n. 2019/33, l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità dei vini, garantirne l'origine, assicurare l'efficacia dei controlli e la reputazione della DOP "Emilia-Romagna".

Ciò in quanto l'applicazione ed il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona che posseggono le cognizioni necessarie e l'interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Detto obbligo consente di evitare possibili rischi legati al trasporto al di fuori della zona di produzione. Ciò in particolare per le tipologie frizzante e spumanti, maggiormente prodotte, il cui trasporto in autocisterne a tenuta di pressione può provocare effetti negativi per le caratteristiche chimico-fisiche (perdita di sovrappressione) e organolettiche, mentre per le tipologie "vino" si scongiura il rischio di contaminazione microbiologica e di ossidazione. Il citato obbligo consente di evitare i rischi summenzionati, in quanto il sistema di controllo da parte degli organismi competenti, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, in particolare durante la fase di imbottigliamento, è più efficace nella zona delimitata e garantisce l'origine dei vini. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.

II. ALTRE INFORMAZIONI

1. INFORMAZIONI GENERALI

Termine/i equivalente/i:	
Denominazione tradizionalmente usata:	No
Lingua della domanda:	italiano
Protezione nazionale provvisoria richiesta:	
Dichiarazione di conformità dello Stato membro	

2. CONTATTI

a. Estremi del richiedente

Nome e titolo del richiedente:	Consorzio Pignoletto Emilia Romagna
Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche):	CONSORZIO TUTELA
Nazionalità:	Italia
Indirizzo:	11 Masini 40069 Zola Pedrosa BO Italia
Telefono:	+390516707752
Fax:	+390516701239
e-mail:	info@pec.consorziopignoletto.it

b. Estremi dell'intermediario

Nome dell'intermediario:	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo:	20 XX Settembre 00187 Roma Italia
Telefono:	+39-0646655104; +39-0646656030; +39-0646656033;
Fax	
e-mail:	pqai4@politicheagricole.it ; l.lauro@politicheagricole.it ; a.squarcia@politicheagricole.it ;

c. Estremi della parte interessata

--

d. Informazioni sulle autorità di controllo competenti

Nome dell'autorità di controllo competente:	ICQRF - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Indirizzo:	42 Quintino Sella 00187 Roma Italia

Telefono:	+39-064883043; +39-064886616; +39-064886623
Fax:	
e-mail:	vico1.segreteria@politicheagricole.it

e. Informazioni sugli organismi di controllo

Nome dell'organismo di controllo:	VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Tipo di organismo di controllo:	24 Piave 00187 Roma Italia
Telefono:	+39 0445 313088
Fax:	+39 0445 313080
e-mail:	info@valoritalia.it

3. MENZIONI TRADIZIONALI

a. Punto a)

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)

b. Punto b)

Passito
Vendemmia tardiva

4. Zona NUTS

ITD55	Bologna
ITD54	Modena
ITD57	Ravenna
ITD5	Emilia-Romagna
ITD	NORD-EST
IT	ITALIA

5. VITIGNI SECONDARI

ALBANA B.
ALIONZA B.
BERVEDINO B.
BIANCAME B.

BOMBINO BIANCO B.
CHARDONNAY B.
DURELLA B.
FAMOSO B.
FIANO B.
GARGANEGA B.
LANZESA B.
MANZIONI BIANCO B.
MARSANNE B.
MELARA B.
MONTÙ B.
MOSTOSA B.
MULLER THURGAU B.
ORTRUGO B.
PASSERETTA B.
PINOT BIANCO B.
PINOT NERO N. (VINIFICATO IN BIANCO)
PINOT GRIGIO G. (VINIFICATO IN BIANCO)
RIESLING B.
RIESLING ITALICO B.
RUGGINE B.
SANTA MARIA B.
SAUVIGNON B.
SCARSAFOGLIA B.
SPERGOLA B.
TOCAI FRIULANO B.
TREBBIANINA B.
TREBBIANO MODENESE B.
TREBBIANO ROMAGNOLO B.
TREBBIANO TOSCANO B.
VERDEA B.
VERDICCHIO BIANCO B.
VERNACCINA B.

6. DOCUMENTAZIONE

a. Disciplinare del prodotto

Stato:	Allegato
Nome del documento:	

b. Decisione nazionale di approvazione:

Nome del documento:	
Base giuridica:	

c. Altri documenti

Nome del documento:	
Descrizione:	

Nome del documento:	
Descrizione:	

d. Mappa della zona delimitata

Descrizione

e. Nota per la Commissione europea

Descrizione	
-------------	--

7. LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

Link	
------	--